TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

# Art. 69-vicies-semel

## Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza

Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia puo' disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle societa' capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo 70. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca o della capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia puo' inoltre ordinare la rimozione di uno o piu' componenti dell'alta dirigenza di una banca o di una societa' capogruppo di un gruppo bancario. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della banca o della societa' capogruppo. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui agli articoli 70 e 98. 6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione

Versione in vigore dal 16 novembre 2015, non più in vigore dal 30 novembre 2021 · versione 76

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico in materia bancaria e creditizia |
| Estremi | Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 |
| Titolo | IX — Disposizioni transitorie e finali |
| Capo | I — Banche |
| Sezione | 01 — I Misure di intervento precoce |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-69-vicies-semel-rimozione-dei-componenti-degli-organi-di-amministrazione-e-controllo/versione/76

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it